Coordinamento Provinciale
Vigili del Fuoco
Alessandria

6 nov 2026 Prot. n. 81

Al Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria Ing. Amedeo PAPPALARDO

e p.c.

Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco Piemonte Ing. Nicola MICELE

OGGETTO: Tutela della salute e sicurezza del personale operativo – Rispetto dei tempi di riposo continuativo (11 ore), limite massimo orario settimanale e richiesta formale di ritiro/superamento della D.D.S. n. 327 del 15.05.2025.

Egregio Dirigente, nonostante la reiterata mancanza di riscontro da parte della Dirigenza di codesto Comando alle molteplici note inviate dalla scrivente Organizzazione Sindacale, la FP CGIL VVF prosegue con fermezza nell'azione di tutela dei diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori del Corpo Nazionale e nello specifico per la sede di Alessandria.

Fin dall'inizio del Suo incarico alla guida di questo Comando (febbraio 2026), abbiamo formalmente richiesto precise indicazioni volte a garantire il rispetto dei tempi di riposo e di recupero psico-fisico del personale impiegato in attività ordinarie e straordinarie, nonché la massima trasparenza nei criteri di richiamo e trattenimento in servizio straordinario.

L'articolo 6 della Direttiva Europea 2003/88/CE fissa un limite massimo inderogabile alla durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni, stabilito in 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario. Inoltre, l'art.17 del D.P.R. 17 giugno 2022 n.121, il D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66 e l'art.26 del D.P.R. 64/2012 sanciscono che nell'organizzazione del servizio devono essere assicurate almeno 11 ore di riposo consecutivo tra due prestazioni di lavoro, a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e dell'affidabilità del dispositivo di soccorso.

Appare evidente, applicando le norme sopracitate, che ai fini del calcolo dello stacco delle 11 ore v**iene considerata "turno di lavoro" qualsiasi attività o prestazione nella quale il dipendente risulti impiegato in servizio o a disposizione dell'Amministrazione e maturi**

un trattamento correlato (in denaro o recupero orario), inclusi servizi di soccorso, richiami in straordinario, vigilanze, impieghi esterni, missioni e attività addestrative.

Autorizzare o pianificare turnazioni che non rispettino lo stacco minimo di 11 ore, anche in presenza di disponibilità volontaria del dipendente, costituisce una palese violazione della norma, poiché la tutela del riposo ha natura sostanziale, indisponibile e funzionale alla sicurezza.

Devono essere preposti alla corretta applicazione della norma i Funzionari e i Capi Turno, previa verifica della conformità di ogni variazione di turno o rientro straordinario prima di procedere all'autorizzazione.

Dall'esame dei dati consuntivi e dalle segnalazioni pervenute dal personale di Alessandria emergono invece frequenti sovrapposizioni tra turni ordinari, trattenimenti e richiami che comprimono pesantemente i tempi minimi di riposo e generano un superamento sistematico dei tetti orari. Si riscontra, inoltre, un'applicazione disomogenea dei criteri di ingaggio straordinario, con richieste di disponibilità concentrate su una limitata platea di personale a scapito del principio di equo trattamento, rotazione e uniformità sancito dal D.P.R. 64/2012.

In tal contesto emerge tutta l'inadeguatezza della Disposizione di Servizio n. 327 del 15 maggio 2025 ("Tempi di riposo tra un turno e l'altro di servizio"), la quale – pretendendo impropriamente di escludere lo stacco delle 11 ore da talune prestazioni rese al di fuori dell'orario ordinario – ha generato confusione gestionale e anarchia applicativa.

Per le motivazioni sopra esposte, la scrivente Organizzazione Sindacale CHIEDE:

1. Il formale ed immediato ritiro della D.D.S. n. 327 del 15.05.2025, in quanto illegittima, superata e contrastante con la normativa comunitaria e con gli indirizzi applicativi vigenti nel Corpo Nazionale;

2. L'adozione di un nuovo ed univoco atto dispositivo che recepisca chiaramente il principio per cui le 11 ore di riposo continuativo devono intercorrere tra la fine di qualsiasi prestazione lavorativa retribuita/compensata (ordinaria, straordinaria, formazione, vigilanza) e l'inizio della successiva, senza eccezione alcuna e a tutela di tutto il personale operativo (incluso il personale parzialmente idoneo o non idoneo al STU);

3. L'adozione di elenchi e criteri oggettivi e trasparenti per l'assegnazione dello straordinario, delle vigilanze, dei servizi extra-turno e delle attività ai sensi del

D.Lgs.81/08, garantendo pari dignità ed equità a tutti i lavoratori e le lavoratrici di questa Sede.

In attesa di un urgente e sollecito riscontro, con riserva di attivare le tutele previste dalla legge, dalle norme di garanzia nei luoghi di lavoro e dalla contrattazione vigente, si porgono distinti saluti.

Per il Coordinamento Provinciale
FP CGIL Vigili del Fuoco